



Santa Teresa Gallura, 28 Gennaio 2026

### Guida Adempimenti per Strutture Ricettive

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. N. 23 del 14.03.2011, il Comune di Santa Teresa Gallura, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27/10/2017 (successivamente modificata con deliberazione n. 64 del 29/12/2017 e deliberazione n. 168 del 26/10/2018), ha istituito l'Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo Regolamento Comunale, il cui testo aggiornato è disponibile sul sito internet della Concessionaria per la Riscossione [www.silenemultiservizi.it](http://www.silenemultiservizi.it), nella sezione dedicata Imposta di Soggiorno.

Per la determinazione delle tariffe 2026 e delle nuove disposizioni si richiama alla Delibera della Giunta Comunale n. 173 del 11/11/2025;

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali ai fini della corretta applicazione dell'imposta da assolvere in base alle presenze.

#### **SOGGETTO PASSIVO** dell'Imposta di Soggiorno

L'ospite che pernotta in qualsiasi struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera (oltre che in case e alloggi per soggetti privati ed agenzie immobiliari), situata sul territorio comunale.

Per pernottamento si intende la presenza soggetta a comunicazione alle competenti autorità locali di pubblica sicurezza.

#### **MISURA** dell'Imposta di Soggiorno

L'imposta è dovuta per persona e per notte (pernottamento) fino ad un massimo di **15 giorni consecutivi**, per il periodo dal **1 giugno al 30 settembre**, nella seguente misura commisurata alla tipologia della struttura ricettiva:

- | Tipologia  | Tariffe |
|--|---------|
| • Alberghi a 1-2 stelle                                      | € 1,00  |
| • Alberghi 3 stelle  | € 2,00  |
| • Alberghi 4 stelle  | € 2,50  |
| • Alberghi 5 stelle  | € 5,00  |
| • B&B – affittacamere e Residence                            | € 1,50  |
| • Campeggi   | € 2,00  |
| • Agriturismo – Turismo rurale                               | € 1,50  |
| • C.A.V immobili diversi da Cat. A/7 – A/8                   | € 2,50  |
| • C.A.V immobili di categoria A/7 – A/8                      | € 3,50  |
| • Case / Alloggi diversi<br>da categoria catastale A/7 – A/8 | € 2,50  |
| • Ville e appartamenti di<br>categoria catastale A/7 – A/8   | € 3,50  |
| • Autocaravan – Caravan                                      | € 3,00  |

## **ESENZIONI** dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:

- I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  - I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore, massimo due, a seconda della tipologia di paziente da assistere, meglio disciplinate da regolamento;
  - Portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100% e relativi accompagnatori;
  - Autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone;
  - Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Santa Teresa Gallura;
  - Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
  - Tutti i volontari di Protezione Civile, e gli appartenenti alle associazioni di volontariato chiamati ad intervenire in casi di calamità naturali o grandi eventi individuati dall'Amministrazione Comunale;
  - I soggetti residenti nel territorio dei Comuni associati all'Unione dei Comuni Alta Gallura (Aggiu-Aglientu-Badesi-Bortigiadas-Calangianus-Luogosanto-Luras-Tempio Pausania -Trinità d'Agultu - Viddalba)
- Il beneficio dell'esenzione deve essere debitamente documentato, come di seguito specificato.

## **OBBLIGHI** dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che assolvono l'imposta in base alle presenze.

Sono previsti i seguenti adempimenti:

- **Informare i propri ospiti** dell'applicazione dell'imposta di soggiorno mediante appositi cartelli (con traduzione in lingua straniera) in base al fac-simile disponibile sul sito [www.silenemultiservizi.it](http://www.silenemultiservizi.it) (sezione Imposta di Soggiorno), da esporre in luogo accessibile al pubblico. Nel caso di soggetti esenti, il gestore della struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione e conservarla per eventuali controlli; la dichiarazione va redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e disponibile sul sito internet del concessionario [www.silenemultiservizi.it](http://www.silenemultiservizi.it);
- **Riscuotere** l'imposta dagli ospiti entro il termine del soggiorno e rilasciare loro apposita ricevuta di quietanza. I gestori potranno utilizzare l'apposito fac-simile scaricabile dal sito internet [www.silenemultiservizi.it](http://www.silenemultiservizi.it) oppure altra modulistica da loro predisposta (purché contenga i dati necessari al calcolo del tributo e l'identificazione degli ospiti). Le strutture di ridotte dimensioni possono altresì utilizzare il software di gestione del check-in/check out disponibile gratuitamente nel portale relativo all'imposta di soggiorno [www.imposta-soggiorno.com/santateresagallura](http://www.imposta-soggiorno.com/santateresagallura), con il quale è possibile oltre che compilare e stampare la quietanza agli ospiti, genera automaticamente la dichiarazione periodica da trasmettere alla Silene.
- **Presentare le dichiarazioni periodiche** alla concessionaria Silene Multiservizi contenente numeri dei pernottamenti registrati per ogni mese in cui è esigibile l'imposta, entro il 15° giorno del mese successivo (ovvero entro gli stessi termini per il versamento, oltre riportati), distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti. La dichiarazione è trasmessa **esclusivamente** utilizzando il portale on line [www.imposta-soggiorno.com/santateresagallura](http://www.imposta-soggiorno.com/santateresagallura); **l'accesso al portale è possibile solo tramite SPID, è possibile richiedere al concessionario del servizio di riscossione la possibilità di abilitare fino ad un massimo di 3 soggetti, che possono attraverso il loro SPID accedere al portale, previa richiesta da parte del Legale Rappresentante o del Titolare della struttura ricettiva.**

**Effettuare il versamento a mezzo F24** al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nei seguenti termini:

Entro il 15 Luglio 2026 per i pernottamenti del mese di Giugno 2026.

Entro il 15 Agosto 2026 per i pernottamenti del mese di Luglio 2026.

Entro il 15 Settembre 2026 per i pernottamenti del mese di Agosto 2026.

Entro il 15 Ottobre 2026 per i pernottamenti del mese di Settembre 2026.

**Il modello F24 va compilato indicando i seguenti dati nella sezione IMU E TRIBUTI LOCALI:**

**Codice Ente I312**

**Codice Tributo 3936**

**Anno di riferimento 2026**

**I gestori sono comunque tenuti al versamento dell'imposta anche qualora non abbiano incassato il tributo.**

I gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati devono conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate agli ospiti e su richiesta del Comune o del Concessionario finalizzata all'attività di controllo, esibire e trasmettere la documentazione relativa alle presenze nella struttura.

Si ricorda che il mancato rispetto degli adempimenti sopra descritti e previsti nel Regolamento comunale dell'Imposta di Soggiorno, è punito con le sanzioni tributarie e amministrative stabilite dalla normativa nazionale vigente e dettagliatamente indicate all'art. 8 del Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno.

**Si fa presente, inoltre, che a decorrere dall'anno 2022 si dovrà provvedere a presentare una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate (Dichiarazione Imposta di Soggiorno) contenente i dati relativi ai pernottamenti e al numero degli ospiti, la scadenza è fissata al 30 Giugno di ogni anno.**

#### **RIMBORSO dell'imposta di soggiorno versata in eccesso**

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dall'Ente da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine del versamento.

Nel caso in cui i versamenti non siano stati compensati può essere richiesto rimborso, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad € 15,00.

#### **DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA**

Sul sito istituzionale del Concessionario Silene Multiservizi Surl [www.silenemultiservizi.it](http://www.silenemultiservizi.it) sezione Imposta di Soggiorno, è disponibile il seguente materiale:

- **Cartello informativo** per informare gli ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, da esporre in luogo accessibile al pubblico;
- **Fac-simile delle quietanze** da rilasciare agli ospiti al momento della riscossione dell'imposta e modulo di certificazione dei soggetti esenti.

#### **AVVERTENZA AI GESTORI CHE SI AVVALGONO DEL PORTALE AIRBNB**

Per le locazioni brevi e turistiche stipulate tramite AIRBNB, il soggetto gestore della struttura (B&B/Affittacamere) non dovrà farsi carico di nessun adempimento relativo all'Imposta di Soggiorno, in quanto, in forza della convenzione stipulata dal Comune di Santa Teresa con il portale AIRBNB, tutti gli adempimenti saranno garantiti dal portale, **va però indicato all'interno delle dichiarazioni rese mensilmente al Comune i dati riferiti al numero degli ospiti e ai pernottamenti.**

Per ogni eventuale richiesta di chiarimenti ed informazioni Vi invitiamo a contattare gli uffici del Concessionario Silene Multiservizi Surl: **Uffici Silene - Stazione Marittima N. tel. 0789 – 741042 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00** E-mail [ids@silenemultiservizi.it](mailto:ids@silenemultiservizi.it)